



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Reg. sett. 88

ORIGINALE

AREA 2 – SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
RESPONSABILE Casonato Giorgio

Responsabile del procedimento: Casonato Giorgio

DETERMINAZIONE

NR. 447 DEL 20-11-2020

Oggetto: Ricostituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 28.04.2020 di nomina dei Responsabili di Area;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.1 del 17.01.2020 con la quale vengono affidate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie;

Vista la determinazione n. 302 del 07.08.2020 di Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) e visto la delibera di Giunta Comunale nr. 105 del 29.10.2020 di approvazione delle direttive per la parte pubblica per la stipula del CCDI 2020;

Dato atto, che il Fondo, a seguito delle direttive di cui sopra, viene incrementato per euro 7.273,00 per progetti specifici ed euro 18.100,00 per incentivi funzioni tecniche;

Premesso che:

- il D.Lgs.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico – finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- ⑩ RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, c.2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- ⑩ RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art.67 del CCNL Funzioni locali 21maggio2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art.40, c.3 - quinquies, D.Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *'nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'*;

Visto l'art.23, c.2, D.Lgs. 25Maggio2017, n.75, il quale prevede che *'à decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato'*;

Preso atto che, ai sensi dell'art.23, D.Lgs. n.75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi €159.547,46;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2020 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**);

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *'Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017'*.

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla ricostituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di previsione, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Rilevato che l'art.68, c.1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L.n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla riquantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, come da prospetto '*Calcolo Fondo DEFINITIVI NOVEMBRE 2020* ', allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che le economie dell'anno 2019 da riportare sul 2020 sono quantificabili in €4.660,85, derivanti dal Fondo per lo Straordinario;

Richiamato il D.Lgs. n.118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c.2, D.Lgs. n.165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

1) **Di ricostituire**, ai sensi degli artt.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017 (**ALL. A**);

2) **Di dare atto** che la ricostituzione del Fondo per l'anno 2020 per complessivi € 119.246,53 - a cui si aggiungono € 55.763,75 (*Fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio*) e € 12.623,09 (*Fondo Straordinario 2020*) per un totale di € 187.633,37 - potrà essere suscettibile di rideterminazione e

aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 relativi alla spesa del personale;

4) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c.2, D.Lgs. n.165/2001;

5) **Di inviare** il presente provvedimento al Revisore dei Conti per il Prescritto Parere;

6) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio

Giorgio Casonato

